

@ Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

IN EVIDENZA



PROROGA DELLO SPLIT PAYMENT
SINO AL 30 GIUGNO 2023

CONTRIBUTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA

INDENNITÀ COVID PER IL MESE DI MAGGIO
PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI

COVID-19, CREDITI D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Licenze

- **Cedo** avviato salone unisex a Udine. Per info 349 4220456.
- **Vendo** attività artigianale storica di marmista, compreso laboratorio, uffici m² 850, macchinari, 2 camion, 1 ruspa, 1 sollevatore, ulteriore deposito scoperto m² 1500 in prov. di Gorizia. Tel. 0481.60793 (solo mattina).
- **Cedo** negozio di parrucchiere/a per signora in Udine. Tel 3208834279
- **Cedo** attività di barbiere/parrucchiere misto a Tarvisio via Vittorio Veneto n. 48. Per info 339 1738288.
- **Cedo** avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- **Vendesi** immobile ed cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.

Immobili / Proprietà

- **Spazio di Coworking Libero** in edificio di aspetto professionale, zona Pordenone nord, offresi in locazione ufficio di circa 50 mq ad uso esclusivo, chiuso, dotato di climatizzazione caldo/freddo, fornito di energia elettrica e cablato. Situato all'interno di area produttivo-commerciale con ampio parcheggio in zona Pordenone Nord. Ideale per giovani professionisti, agenti di commercio, ecc. A disposizione inoltre: - Sala riunioni (con possibilità di prenotazione); - Area caffè esterna, frigorifero e scaldavivande per pausa pranzo; - Reception presidiata negli orari di ufficio; - Eventuale laboratorio aggiuntivo di circa 25 mq, climatizzato, cablato, destinabile a piccole attività di making (prototipazioni, stampa 3D, riparazioni/assemblaggi elettronici, ecc.) oppure a magazzino minuterie. Contatto energiecondivise19@gmail.com
- **Vendesi o affittasi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per informazioni 3471425409
- **Vendesi** Muri o affittasi negozio "barbiere" sito nel comune di Muggia (TS) con vetrina sulla pubblica via. Zona di grande transito. Contattare il numero 333.8251275
- **Affittasi** salone di parrucchiere, operante da 45 anni nel centro di Mossa (GO), ampia vetrina di accesso e servizi, compreso di attrezzatura. Per informazioni contattare il numero 340 6049233.
- **Cedo** per motivi pensionistici e di salute attività di estetica e centro abbronzatura in zona bassa friulana. Prezzo molto interessante e comprende: 3 solarium, arredamento, lettini massaggio in legno, macchinari recenti e molto altro. Pacchetto clienti. Se interessati chiamare ore serali 339/7605878

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.
- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurup 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2" 1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie

dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 339 3281041 (rif. Luciano).

- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.

Varie

- Affermata impresa del settore termotecnico con sede in Trieste **ricerca** perito termotecnico/ingegnere con esperienza da inserire nel proprio ufficio tecnico. Inviare C.V. a info@systemmind.com
- **Cerco** persona da inserire in azienda settore tessile/arredamento con qualifica di operaio con esperienza nella confezione di tende per interni. Sede: Latisana. Per contatti: beltrame.tendaggi@yahoo.it
- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groupage. Inviare C.V. a autotrasportibuiatti@gmail.com
- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com

Gli imprenditori associati,
interessati alla pubblicazione di
annunci inerenti all'attività lavorativa,
possono inviare una mail a:
comunicazione@uaf.it
o telefonare al numero **0432. 516772**

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XX - N. 7 - 2020

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva,
Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Salvatore Cane, Mario Cozzi, Ketty Downey, Flavia Fani,
Michele Feresin, Rachele Francescutti, Silvia Maccorin, Sara Oliveri,
Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Cinzia Saracino, Paolo Soloperto,
Fabio Veronese, Luca Nardone

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Procedura per il rilascio di un buono acquisto a seguito di reso merce pag. 4

Proroga dello split payment sino al 30 giugno 2023 pag. 4

Prova delle cessioni intracomunitarie - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate pag. 5

Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto di DPI anti-Covid pag. 6

Scadenze lavoro

Scadenze lavoro pag. 9

Normativa del lavoro

Trattamento integrativo del reddito di lavoro, codice tributo pag. 10

INAIL: comunicazione online per le sospensioni e recuperi agevolati COVID-19 pag. 10

Esonero contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione (inseriti in procedure CIGS) pag. 11

Contributi e Credito

Contributi per innovazione tecnologica pag. 12

Ambiente e Sicurezza

INAIL: contributi per la sicurezza nel comparto agricoltura pag. 12

Patronato INAPA

Indennità COVID per il mese di maggio per alcune categorie di lavoratori pag. 13

Categorie

CINEMA - Confartigianato in audizione al Senato pag. 14

Dalle province

pag. 14

Procedura per il rilascio di un buono acquisto a seguito di reso merce

Con la risposta n. 167 del 5/6/2020 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato la corretta procedura da adottare in caso di **resi merce** effettuati da commercianti al minuto che, a fronte della restituzione di un bene, consegnino al cliente un **buono acquisto "multiuso"** (ex art. 6-quater del D.P.R. 633/72), non destinato cioè all'acquisto di beni della stessa "natura, qualità e quantità", con la conseguenza che non è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni cui lo stesso dà diritto già al momento della sua emissione. Da ciò deriva che l'emissione di questi buoni non anticipa il momento di effettuazione della cessione dei beni e quindi della certificazione dei corrispettivi: per questa ragione l'esercente non è tenuto ad emettere il documento commerciale al momento della consegna del buono.

Dal punto di vista operativo, l'Agenzia ha chiarito che la procedura corretta per il reso merce si articola nei seguenti passaggi:

- al momento della restituzione del bene va emesso un documento commerciale per reso merce, in rettifica del corrispettivo del bene reso e recupero della corrispondente imposta e che richiama il documento commer-

ciale emesso con il riferimento all'operazione originaria;

- all'atto del rilascio del **"buono" acquisto multiuso** di pari valore (cui deve essere attribuito un numero identificativo da associare alla pratica di reso), l'esercente non è tenuto ad emettere il documento commerciale, fatta salva la facoltà di emettere un documento con codice natura "N2" ("non soggette") qualora per esigenze gestionali l'esercente volesse memorizzare l'operazione;
- al momento del nuovo acquisto va emesso un nuovo documento commerciale, con la descrizione del bene acquistato e la valorizzazione della relativa IVA, che reca alla voce "totale complessivo" il valore della merce acquistata, mentre il buono deve essere utilizzato come un mezzo di pagamento e il suo numero identificativo va riportato all'interno del documento commerciale ovvero, ove il registratore telematico in uso lo consenta, in calce allo stesso.

Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso in cui venga effettuato un nuovo cambio della merce acquistata (**reso del reso**), prestando attenzione a richiamare nel nuovo documento gli estremi di quello emesso per il primo cambio.

Proroga dello split payment sino al 30 giugno 2023

Con il comunicato stampa n. 158 pubblicato il 3 luglio 2020, il MEF ha annunciato che l'Italia è autorizzata a continuare ad applicare lo split payment fino al **30 giugno 2023** alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.

La Commissione europea ha infatti adottato la proposta del Consiglio che estende fino al 30 giugno 2023 l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dello split payment come misura speciale di **deroga** a quanto

previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. Il Consiglio ha nel frattempo raggiunto l'accordo politico sulla proposta di decisione, che sarà formalmente adottata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Sembra pertanto possibile confermare che il meccanismo dello split payment possa essere applicato senza soluzione di continuità, nonostante il termine della precedente autorizzazione fosse scaduto il 30 giugno 2020.

Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.

Prova delle cessioni intracomunitarie - Chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 12/E/2020 del 12/05/2020 l' Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai nuovi strumenti che gli operatori IVA, già dallo scorso 1° gennaio 2020, hanno a disposizione per poter fornire la prova dell' avvenuto trasporto o spedizione in un altro Stato della UE di beni oggetto di cessioni intracomunitarie.

Secondo la normativa nazionale, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura **non imponibile IVA**, ai sensi dell' art. 41 del D.L. 331/1993, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

- Onerosità dell' operazione;
- Acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- Status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
- Effettiva movimentazione del bene dall' Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

In relazione a tale ultimo requisito, la **normativa interna** non ha mai esplicitamente previsto specifiche disposizioni in merito ai documenti che il contribuente deve conservare ed esibire in caso di eventuale controllo al fine di provare l' avvenuto trasferimento del bene in altro Stato della UE. L' Amministrazione Finanziaria invece si è espressa in alcuni **documenti di prassi** con cui ha riconosciuto l' idoneità della documentazione indicata a costituire prova dell' avvenuto trasporto intracomunitario (ad esempio documento di trasporto CMR cartaceo o elettronico, fatture di vendita, documentazione bancaria ed elenchi Intrastat) ed ha ribadito la necessità che dai documenti siano individuabili gli operatori coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l' operazione a cui si riferiscono.

Come illustrato nel notiziario tecnico Informimpresa n. 11 – 2019 (pag. 5), con il nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011, in vigore dal **1° gennaio 2020**, l' Unione Europea ha cercato di armonizzare l' approccio adottato negli Stati membri, al fine di semplificare gli scambi comunitari e limitare le situazioni di incertezza. In particolare il Regolamento ha introdotto una **presunzione relativa** a favore dei contribuenti in quanto, qualora questi siano in possesso dei documenti previsti dal Regolamento, **l' Amministrazione Finanziaria non può chiedere ulteriori prove**, ma può solo dimostrare **in modo oggettivo** che la merce è ancora nello Stato di partenza, o che le prove fornite sono false.

La norma comunitaria non è tuttavia applicabile nei casi di trasporti eseguiti con i mezzi propri del cedente o del cessionario; inoltre, nel caso di trasporto effettuato con vettore incaricato dal cessionario è quasi sempre inapplicabile (in quanto è richiesto che il cedente entri in possesso di documenti propri della contabilità del cessionario).

Proprio per il fatto che il Regolamento comunitario copre, nei fatti, solo le cessioni comunitarie che avvengono con



trasporto curato da un vettore incaricato dal cedente, la Commissione Europea ha chiarito che il contribuente può continuare ad utilizzare la **documentazione idonea prevista dalla prassi nazionale** per provare l' avvenuto trasporto o la spedizione dei beni e che gli Stati membri possono stabilire delle **condizioni di prova meno restrittive** rispetto a quelle previste dal Regolamento.

Questi concetti sono stati ripresi dalla recente Circolare 12/E/2020 dell' Agenzia Entrate, con la quale è stato chiarito che tutte le volte in cui la presunzione relativa che discende dall' art. 45-bis non può essere applicata, la prova può ritenersi validamente costituita se si produce la **documentazione elencata nella prassi emanata precedentemente** alla definizione delle regole armonizzate, fermo restando che, in questo caso, **l' idoneità dei documenti prodotti resta soggetta alla valutazione del verificatore**.

Quanto all' efficacia temporale delle disposizioni descritte, la Circolare indica che queste possono ritenersi valide anche per **operazioni realizzate ante 1° gennaio 2020** qualora il contribuente possieda un corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma richiamata.

TRASPORTO A CURA O A SPESE DELL' ACQUIRENTE

Secondo le disposizioni del Regolamento, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione il venditore deve entrare in possesso di una dichiarazione rilasciata dall' acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall' acquirente, o da un terzo per conto dello stesso, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.

Nella recente Circolare, tuttavia, l' Agenzia delle Entrate ha precisato che **il mancato rispetto del termine dei 10 giorni non preclude la possibilità per il cedente di beneficiare della presunzione** laddove si riscontri la presenza di tutte le altre condizioni previste dalla disposizione.

Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto di DPI anti-Covid

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 259854 del 10/7/2020 ha definito criteri e modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione di cui agli artt. 120 e 125 del DL 34/2020, oltre alle modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione di tali crediti ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020.

L'Agenzia delle Entrate inoltre con la circolare n. 20 del 10/7/2020 ha fornito i primi chiarimenti in merito a tali agevolazioni.

Per beneficiare dei suddetti crediti d'imposta, occorre presentare in via telematica un apposito modello all'Agenzia delle Entrate per comunicare l'ammontare delle spese agevolabili già sostenute fino alla fine del mese precedente alla sottoscrizione della comunicazione e di quelle che si prevede di sostenere entro il 31/12/2020. In particolare:

- la comunicazione per il credito d'imposta per l'adeguamento va presentata dal **20/7/2020 al 30/11/2021** (la comunicazione inviata dopo il 31.12.2020, indica esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020);
- la comunicazione per il credito sanificazione va inviata invece **dal 20/7/2020 al 7/9/2020**.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLE MISURE ANTI-COVID (art. 120 DL 34/2020)

Soggetti beneficiari

Il credito è riconosciuto ai soggetti che esercitano in via prevalente o esclusiva un'attività d'impresa in "luogo aperto al pubblico" e che rientrano nell'Allegato 1 al DM 34/2020 riportato a pagina 7 (tipicamente bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, pizze al taglio, ecc.). Tra questi:

- imprenditori individuali, snc, sas, che producono reddito d'impresa "indipendentemente dal regime contabile adottato"
- Spa, sapa, srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee residenti in Italia
- Enti pubblici/privati diversi dalle società residenti in Italia esercenti in forma esclusiva o principale attività commerciali
- Stabili organizzazioni di società non residenti in Italia
- Lavoratori autonomi, anche in forma associata
- Soggetti forfetari (ex art. 1, comma 54 e ss, Legge n. 190/2014)

- Soggetti minimi (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011)
- Imprenditori e imprese agricole
- Associazioni, fondazioni, ed enti privati, compresi gli enti del terzo settore, indipendentemente dall'attività esercitata

Sono esclusi i soggetti che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitabile abitualmente.

Interventi ammessi

Il credito d'imposta è riconosciuto per i seguenti interventi/ investimenti, qualora espressamente prescritti da norme, protocolli o linee guida anti-Covid:

- Interventi edilizi per il **rifacimento di spogliatoi e mense**, per la realizzazione di **spazi medici, ingressi e spazi comuni**
- **Acquisto di arredi** finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza
- Investimenti connessi ad attività innovative, tra cui investimenti volti a sviluppare o acquisire **strumenti e tecnologie necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività** (es. termoscanter, software e sistemi di videoconferenza, software e sistemi a supporto dello smart working, ecc.)

Modalità e termini di utilizzo del credito

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro spetta nella misura del 60% delle spese sostenute dal 1/1/2020 al 31/12/2020 per un massimo di € 80.000 di spesa (l'ammontare massimo del credito spettante risulta di conseguenza di € 48.000 = 80.000 x 60%). L'IVA va compresa nella spesa solo se è indetraibile per il soggetto che fruisce del credito.

È utilizzabile in compensazione nel 2021 (a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate della relativa comunicazione) esclusivamente tramite il mod. F24 attraverso un apposito codice tributo di prossima emanazione oppure può essere ceduto nel 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, con facoltà di successiva cessione del credito.

L'eventuale credito residuo non può essere utilizzato negli anni successivi, ulteriormente ceduto o richiesto a rimborso.

Il credito spettante e i relativi utilizzi vanno indicati nel quadro RU del mod. REDDITI 2021.

Ai fini dell'imputazione temporale le spese vanno considerate in base al criterio di competenza per le imprese in contabilità ordinaria, oppure in base al criterio

di cassa per le imprese in contabilità semplificata, in regime forfetario o di vantaggio, per i professionisti e per gli enti non commerciali.

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro **risulta tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Il credito di imposta per l'adeguamento sanitario degli

ambienti di lavoro, **rientra** tra gli aiuti la cui spettanza è subordinata al "rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19".

Attività ammesse al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti-Covid previsto dall'art. 120 del DL 34/2020 (Allegato 1 al DL 34/2020)

Codice ATECO 2007	Denominazione
551000	Alberghi
552010	villaggi turistici
552020	ostelli della gioventù
552030	rifugi di montagna
552040	colonie marine e montane
552051	affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	gestione di vagoni letto
559020	alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	ristorazione con somministrazione
561012	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	gelaterie e pasticcerie
561041	gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	ristorazione ambulante
561050	ristorazione su treni e navi
562100	catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	catering continuativo su base contrattuale
563000	bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	attività di proiezione cinematografica
791100	attività delle agenzie di viaggio
791200	attività dei tour operator
799011	servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000	organizzazione di convegni e fiere
900101	attività nel campo della recitazione
900109	altre rappresentazioni artistiche
900201	noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	attività nel campo della regia
900209	altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	attività di biblioteche ed archivi
910200	attività di musei
910300	gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	parchi di divertimento e parchi tematici
932920	gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	stabilimenti termali

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI, DEGLI STRUMENTI E PER L'ACQUISTO DI DPI (art.125 DL34/2020)

Soggetti beneficiari

A differenza di quanto previsto per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, il credito per la sanificazione dei locali e l'acquisto di DPI è previsto per tutte le attività, anche non commerciali, a condizione che i soggetti rientrino tra i seguenti:

- imprenditori individuali, snc, sas, che producono reddito d'impresa "indipendentemente dal regime contabile adottato"
- Spa, sapa, srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee residenti in Italia
- Enti pubblici/privati diversi dalle società residenti in Italia esercenti in forma esclusiva o principale attività commerciali
- Stabili organizzazioni di società non residenti in Italia
- Enti non commerciali (compresi Enti del Terzo Settore ed enti religiosi riconosciuti) indipendentemente dall'attività svolta
- Lavoratori autonomi, anche in forma associata
- Soggetti forfetari (ex art. 1, comma 54 e ss, Legge n. 190/2014)
- Soggetti minimi (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011)
- Imprenditori e imprese agricole

In sede di conversione in legge del DL 34/2020, il credito d'imposta è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 convertito.

Interventi ammessi

Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese di:

- **Sanificazione** degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati
- Acquisto di **DPI** (mascherine chirurgiche, FFP2 o FFP3, guanti, visiere, ecc.)
- Acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**
- Acquisto di **dispositivi di sicurezza** (es. termoscanter) e di **dispositivi per il distanziamento interpersonale** (es. barriere protettive)

La sanificazione (intesa come attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del Covid-19) può essere effettuata:

- Da **operatori professionali**, i quali rilasceranno **apposita certificazione**
- **In economia**, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, se in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute e nel rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione, come attestato da documentazione interna. In questo caso l'ammontare delle spese può essere determinato sulla base del costo orario del soggetto incaricato e del costo dei materiali impiegati.

Le spese di sanificazione che per alcune attività costituiscono "spese ordinarie" (es. centri estetici, studi



odontoiatrici, ecc.) sono comunque riconosciute purché sostenute nel 2020.

I **DPI** e i **dispositivi di sicurezza** devono essere **certificati conformi** ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE.

Modalità e termini di utilizzo del credito

Il credito d'imposta spettante per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi utilizzabili per garantire la salute di lavoratori e degli utenti è pari al 60% delle spese sostenute dal 1/1/2020 al 31/12/2020 ma il credito non può superare l'importo massimo di € 60.000.

L'Agenzia delle Entrate definirà, con un apposito provvedimento da emanare entro l'11/9/2020, la quota percentuale del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili. Il credito è utilizzabile in dichiarazione per l'abbattimento delle imposte sui redditi (non può però essere chiesto a rimborso), o in compensazione con il mod.F24 attraverso un apposito codice tributo di prossima emanazione oppure può essere ceduto entro il 31/12/2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, con facoltà di successiva cessione del credito. Per il cessionario l'eventuale credito residuo negli anni successivi a quello in cui è avvenuta la cessione del credito non può essere utilizzato, ulteriormente ceduto o richiesto a rimborso.

Il credito spettante e i relativi utilizzi vanno indicati nel quadro RU del mod. REDDITI 2021.

Ai fini dell'imputazione temporale le spese vanno considerate in base al criterio di competenza per le imprese in contabilità ordinaria, oppure in base al criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata, in regime forfetario o di vantaggio, per i professionisti e per gli enti non commerciali.

Il credito d'imposta per la sanificazione / acquisti di DPI **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP e secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 20/2020 non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di (DPI) e di altri dispositivi **non rientra** tra gli aiuti la cui spettanza è subordinata al "rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19".



Scadenze lavoro

Scadenze del mese di Agosto – Settembre 2020

SCADENZE NORMATIVE

16 agosto > 20 agosto	Autoliquidazione INAIL: termine per il pagamento della seconda rata -coefficiente per il calcolo degli interessi da applicare alla rata: a 0,00461178. (Fonti: nota Inail del 13.01.2020)
1 settembre	Pignoramenti: ripresa degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati
16 settembre	Versamenti sospesi COVID: ripresa dei versamenti sospesi (contributi previdenziali, premi Inail, versamenti sostituito d'imposta) a causa della pandemia da COVID
da luglio a novembre	Conguaglio da 730: a seguito dell'introduzione di un nuovo calendario per l'assistenza fiscale esteso fino al 30 settembre, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio delle imposte da assistenza fiscale con un termine mobile , e non più fisso con la retribuzione di competenza del mese di luglio, bensì "sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione". (Fonti: Legge Bilancio 2020 n.160/2020 – DL 9/2020 convertito con modifiche nella Legge)

SCADENZE CONTRATTUALI

CCNL NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE CCNL 17.06.2019 - Seconda tranche aumento retributivo

Livello	Aumento tranche 09/2020
C4	23,13
C3	28,92
C2	31,00
C1	35,16
B3	35,86
B2	37,48
B1	39,33
A2	43,49
A1	46,27
Q2	46,27
Q1	46,27





Trattamento integrativo del reddito di lavoro, codice tributo

Dal 1° luglio 2020 viene previsto il nuovo "Trattamento integrativo del reddito" e destinato ai lavoratori dipendenti e assimilati che consiste in un Bonus fiscale di importo pari a 600€ per il periodo luglio-dicembre 2020 e a 1.200 € a decorrere dall'anno 2021, previsto dal Decreto Legge n. 3/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 21/2020.

Il sostituto d'imposta è tenuto a riconoscere il bonus in via automatica in busta paga, che poi può utilizzare il credito in compensazione. L'Agenzia delle Entrate rende nota l'istituzione del codice tributo da utilizzare sul Mod. F24 per effettuare il recupero delle somme erogate in busta paga a titolo di trattamento integrativo:

- "1701" denominato "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3"

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "1701" è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati".

Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del trattamento integrativo, nei formati "00MM" e "AAAA".

Si rammenta che ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito di cui trattasi il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

(Fonti: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 26 giugno 2020)

INAIL: comunicazione online per le sospensioni e recuperi agevolati COVID-19

I soggetti che hanno applicato le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 1 devono comunicare all'Inail con il nuovo servizio "Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19" di aver effettuato le sospensioni in discorso, specificando, tramite selezione delle apposite opzioni presenti nel servizio, le disposizioni normative applicate, dichiarando di essere in possesso delle condizioni previste per usufruire del beneficio, come comunicato dall'INAIL lo scorso 24 giugno 2020. Per ogni regime di sospensione può essere inviata un'unica

comunicazione. Una volta trasmessa la comunicazione, eventuali integrazioni o rettifiche non possono essere comunicate con il servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19, ma devono essere trasmesse esclusivamente via PEC alla Sede competente. Il servizio online "Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19" è accessibile agli utenti abilitati ai servizi online dell'Istituto (soggetti assicuranti e intermediari in possesso di delega), ed è integrato con un manuale utente.

(Fonti: nota INAIL n. 7759 del 24 giugno 2020)



Esonero contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione (inseriti in procedure CIGS)

È operativa la fruizione dell'esonero contributivo previsto per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione, a seguito delle istruzioni operative fornite dall'INPS.

Con la Legge di Bilancio n. 205/2017 era stato previsto l'esonero contributivo a carico del datore di lavoro, **per le assunzioni dei beneficiari di un assegno di ricollocazione**, previsto nella misura pari al 50% e nel limite massimo di importo pari a **4.030 euro annui**.

Nelle procedure di intervento alla Cigs per le causali di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale, i lavoratori a rischio esubero, se inseriti nell'accordo che preveda un piano di ricollocazione, possono aver fatto richiesta all'ANPAL per l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione.

Se un datore di lavoro privato assume un lavoratore nel periodo in cui usufruisce del servizio di ricollocazione, ha diritto ad un'agevolazione contributiva consistente nell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030,00 euro su base annua, annualmente rivalutato, e l'esonero contributivo spetta per un periodo:

- massimo di **12 mesi** per le assunzioni a **tempo determinato**
- massimo di **18 mesi** per le assunzioni a **tempo indeterminato**, anche con rapporto di apprendistato
- massimo di **18 mesi** per la **trasformazione** di un contratto a **tempo determinato** in un contratto a **tempo indeterminato**.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. 50/2017 (ex voucher).

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "BADR", disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", una domanda di ammissione all'agevolazione. L'Istituto, una volta ricevuta la domanda telematica, verifica, mediante la consultazione della banca dati gestita dall'ANPAL, se il lavoratore per la cui assunzione si richiede l'agevolazione sia titolare dell'assegno di ricollocazione e, in caso di esito positivo della verifica, autorizza la fruizione dell'agevolazione per il periodo spettante.

In seguito all'autorizzazione, il soggetto interessato può fruire del beneficio mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive Uniemens, avendo cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Il datore di lavoro beneficiario non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore che ha posto Cigs il lavoratore e che lo ha alle dipendenze. Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo è subordinato



al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione (stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 150/2015), e al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

L'incentivo:

- può essere riconosciuto anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando la riduzione sulla base dell'orario di lavoro.
- non è considerabile come aiuto di Stato ai sensi della normativa UE
- è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta (ad esempio con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei/ventiquattro mesi a seconda delle diverse condizioni; con l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili; con l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl).
- spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato,
- spetta per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

(Fonti: circolare INPS n. 77 del 27 giugno 2020)



Contributi per innovazione tecnologica

La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un bando per **sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI del settore manifatturiero (CODICI ATECO DIVISIONE DALLA N. 10 ALLA N. 33 ESCLUSA LA DIVISIONE 12)**, finanziando investimenti che, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid - 19, siano relativi all'adozione di **misure di prevenzione e protezione per la sicurezza** nei luoghi di lavoro nonchè a **strumenti di digitalizzazione orientati a soluzioni di e-commerce**. Sono considerate finanziabili anche le **spese già sostenute a partire dal 23/02/2020**, ma comunque una parte delle spese deve essere in ogni caso sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili spese per:

- **Dispositivi di protezione individuale**, attrezzature e apparecchi per la sicurezza certificati CE
 - **Impianti per garantire la sicurezza e distanziamento sociale** nei luoghi di lavoro
 - **Macchinari e attrezzature certificati CE** per la disinfezione e sanificazione degli ambienti di lavoro
 - Hardware, software per garantire il **distanziamento sociale e per soluzioni di e-commerce**
 - Servizi per **disinfezione**
 - **Servizi di consulenza per promuovere l'e-commerce**
 - **Frequenza corsi di formazione** riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro per datori di lavoro e dipendenti
- Il contributo concedibile è del **50% delle spese approvate**,



con un **minimo di spesa di euro 5.000** ed un **massimo di contributo di 150.000** euro.

Le domande **potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2020 fino alle ore 16.00 del 31 agosto 2020**.

Le modalità operative sono disponibili sul sito della Regione FVG.



INAIL: contributi per la sicurezza nel comparto agricoltura

Publicato il bando ISI Agricoltura 2019-2020

L'INAIL mette a disposizione 65 milioni di euro per l'acquisto o il noleggio con patto d'acquisto di **trattori e macchine agricole o forestali** caratterizzate da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico.

Destinatari dei finanziamenti sono le micro e piccole imprese operanti nel **settore della produzione primaria dei prodotti agricoli**.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA nella misura del:



- 40% per i soggetti beneficiari dell'Asse dedicato alla generalità delle imprese agricole
- 50% per i soggetti beneficiari dell'Asse dedicato agli imprenditori giovani agricoltori

Il finanziamento minimo erogabile è pari a 1.000,00 euro, quello massimo a 60.000,00 euro.

Per partecipare è necessario presentare domanda in modalità telematica dal 15

luglio al 24 settembre 2020, e successivamente partecipare al click-day secondo le indicazioni fornite da INAIL.



Indennità COVID per il mese di maggio per alcune categorie di lavoratori

Circolare INPS n. 80 del 6 luglio 2020

E' attiva la procedura per l'inoltro delle domande di indennità COVID-19 per il mese di maggio in favore delle categorie di lavoratori già beneficiarie delle indennità di marzo e aprile previste dai decreti n. 18 e n. 34 del 2020, per le quali, relativamente alla indennità del mese di maggio, sono richiesti ulteriori requisiti. Si tratta di:

- liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti in Gestione Separata;
- lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti in Gestione Separata;
- lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali.

REQUISITI RICHIESTI PER L'INDENNITÀ DI MAGGIO

Si richiamano di seguito i requisiti richiesti per ciascuna categoria di lavoratori.

Liberi professionisti iscritti in Gestione Separata

Per costoro i requisiti richiesti per ottenere l'indennità per il mese di maggio pari a 1.000 euro sono i seguenti.

- Titolarità di partita IVA attiva al 19 maggio 2020
- Iscrizione - *in via esclusiva* - alla Gestione Separata al 19 maggio 2020
- Comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del *secondo bimestre 2020* rispetto al reddito del *secondo bimestre 2019* *
- Non titolarità di pensione diretta ad esclusione dell'Assegno ordinario d'Invalidità.

* Il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi / compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel predetto periodo e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti in G.S.

Per costoro i requisiti richiesti per ottenere l'indennità per il mese di maggio pari a 1.000 euro sono i seguenti:

- Titolarità di un rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020
- Iscrizione - *in via esclusiva* - alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 (aliquota del 34,23%)
- Cessazione del rapporto di collaborazione alla data del 19 maggio 2020
- Non iscrizione ad altra forma di previdenza
- Non titolarità di pensione diretta ad esclusione dell'Assegno ordinario d'Invalidità



Lavoratori stagionali del settore turismo e dipendenti di stabilimenti termali

Per costoro i requisiti richiesti per ottenere l'indennità per il mese di maggio pari a 600 euro sono i seguenti:

- Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali (codici ATECO allegati alla circolare INPS n. 49/2020)
- Non titolarità di un rapporto di lavoro al 19 maggio 2020
- Non titolari di indennità di NASPI al 19 maggio 2020
- Non titolarità di pensione diretta ad esclusione dell'Assegno ordinario d'Invalidità al 19 maggio 2020.

PROCEDURA

La procedura prevede solo la spunta sulle dichiarazioni e non la necessità di allegare documentazione probante; per quanto riguarda la riduzione del reddito conseguito dai liberi professionisti nel secondo bimestre 2020 rispetto a quello conseguito nel secondo bimestre 2019 l'accertamento sarà a cura dell'Agenzia delle Entrate, come previsto dal decreto.


Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il secondo bimestre 2019 si ritiene che l'indennità spetterà comunque, non essendo possibile il confronto circa la riduzione del reddito.



CINEMA

Confartigianato in audizione al Senato

Il **cinema** e il settore **audiovisivo**, bloccati dalla crisi da Covid 19, devono ripartire **puntando sul valore artigiano** espresso dalle **migliaia di micro e piccole imprese** che operano nella produzione, distribuzione, doppiaggio, postproduzione e che rappresentano oltre il 50% delle aziende del settore. Le proposte per una nuova stagione di sviluppo sono state indicate da **Corrado Azzollini**, produttore cinematografico e referente di Confartigianato per il cinema e l'audiovisivo, intervenuto il 30 giugno in **audizione** alla Commissione Istruzione, ricerca e beni culturali del Senato sull'emergenza epidemiologica Covid-19 nei settori beni e attività culturali.



Per ridare slancio ai piccoli produttori Confartigianato sollecita misure di sostegno mirate. In particolare, chiede il rifinanziamento del tax credit interno di produzione e la riapertura di finestre utili per accedere a questo strumento. Inoltre, Confartigianato, ritiene necessario il riconoscimento della figura del produttore e del distributore indipendente e agevolazioni per i budget di produzione e di distribuzione adeguate alle dimensioni aziendali.

La Confederazione sollecita altresì un fondo di ristoro per le spese generali sostenute dagli imprenditori da gennaio 2020 fino ad agosto 2021.



Udine

Comitati Territoriali Covid-19 per la Provincia di Udine

I protocolli Covid-19 sottoscritti dal Governo e dalle Parti Sociali hanno previsto la costituzione di **comitati aziendali** per la verifica e l'aggiornamento delle misure anti contagio oppure, in alternativa, l'istituzione di **Comitati Territoriali** composti dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

In Provincia di Udine sono stati individuati Comitati distinti per il comparto artigiano e per quello dell'edilizia. Compito di tali comitati è supportare le imprese nelle attività di prevenzione al Covid-19, contribuendo a verificare ed aggiornare le misure adottate.

COMPARTO DELL'ARTIGIANATO

Per il comparto artigiano funge da Comitato Territoriale anticovid l'OPRA FVG (Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato del Friuli Venezia Giulia), con sede presso l'EBIART (Ente Bilaterale per l'Artigianato del Friuli Venezia Giulia), composto da 3 rappresentanti di parte datoriale e da 3 rappresentanti di parte sindacale.

Il Comitato opera attraverso il sistema degli RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) dell'artigianato. Le imprese del comparto artigiano che

non hanno costituito un comitato interno sono invitate a prendere contatto con il proprio RLST, qualora assegnato, oppure a rivolgersi al Comitato scrivendo a **opra.fvg@opra.ebiart.it**.

COMPARTO EDILIZIA

Per il comparto dell'edilizia è stato costituito in data 28 maggio il Comitato Territoriale della Provincia di Udine, con sede presso il CEFS (Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza). Il Comitato è composto da 4 rappresentanti di parte datoriale e da 3 di parte sindacale, dagli RLST dell'edilizia, dai tecnici della sicurezza del CEFS e dal Direttore del CEFS.

Le imprese edili sono invitate a comunicare al Comitato, all'indirizzo **comitatoanticovid@cefsudine.it**, i seguenti dati:

- Denominazione, sede legale e n° iscrizione in cassa edile
- Se è presente o meno un comitato interno, e in caso positivo da chi è composto
- Il nominativo del RLS aziendale, se presente
- Se l'impresa richiede o meno il supporto del Comitato Territoriale



Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

Codice	Corso	Tipo	data inizio	sede	
195.20®	AggPLE	Conduzione di PLE con e senza stabilizzatori	aggiornamento	10/07/2020	Udine
155.20®	AggMMT	Conduzione di macchine movimento terra (pala, terna, escavatore)	aggiornamento	14/07/2020	Tolmezzo
248.20	PS	Primo Soccorso gruppi B,C 12h	base	16/07/2020	Udine nord
197.20	CGA	Conduzione di Gru su autocarro	base	17/07/2020	Udine
198.20®	AggCGA	Conduzione di Gru su autocarro	aggiornamento	17/07/2020	Udine
249.20®	AggPS	Primo Soccorso gruppo A 6h	aggiornamento	21/07/2020	Udine nord
250.20®	AggPS	Primo Soccorso gruppi B,C 4h	aggiornamento	23/07/2020	Udine nord
174.20	LSS	segnaletica nei lavori in presenza di traffico - lavoratori	base	24/07/2020	Udine
175.20	LSS PRE	segnaletica nei lavori in presenza di traffico - preposti	base	24/07/2020	Udine
176.20®	AggLSS	segnaletica nei lavori in presenza di traffico veicolare	aggiornamento	24/07/2020	Udine
202.20	PLE	Conduzione di PLE con e senza stabilizzatori	base	24/07/2020	Udine
203.20®	AggPLE	Conduzione di PLE con e senza stabilizzatori	aggiornamento	24/07/2020	Udine
267.20	LAV G	Formazione lavoratori – modulo generale	base	28/07/2020	Codroipo
268.20	LAV B	Formazione lavoratori - rischio BASSO	base	28/07/2020	Codroipo
269.20	LAV M	Formazione lavoratori - rischio MEDIO	base	28/07/2020	Codroipo
270.20	LAV A	Formazione lavoratori - rischio ALTO	base	28/07/2020	Codroipo
09.20	AggPES PAV	PES/PAV - lavori sotto tensione	aggiornamento	29/07/2020	Udine nord
204.20	PLE	Conduzione di PLE con e senza stabilizzatori	base	28/08/2020	Udine
205.20®	AggPLE	Conduzione di PLE con e senza stabilizzatori	aggiornamento	28/08/2020	Udine
26520	AI M	Antincendio rischio MEDIO	base	31/07/2020	Udine
266.20®	AggAI M	Antincendio rischio MEDIO	aggiornamento	31/07/2020	Udine

Per le schede di adesione contattare gli uffici Confartigianato Servizi FVG presenti sul territorio.



Udine

Otium et Negotium

In programma ad agosto e settembre la nuova mostra di artigianato artistico

Inaugurerà ad **Aquileia** il 1° agosto alle 18.00 la nuova mostra di artigianato artistico promossa da Confartigianato-Imprese Udine dal titolo **OTIUM ET NEGOTIUM**.

L'esposizione, curata da Elena Agosti, è sostenuta dal **Cata Artigianato FVG** e dalla **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, in collaborazione con il **Comune di Aquileia** e la **Scuola dei Mosaicisti del Friuli Venezia Giulia**, il patrocinio della **Camera di Commercio di Pordenone-Udine**, **Associazione Mirabilia Network**, **Promoturismo FVG**, **Fondazione Aquileia** e **Carta Internazionale dell'Artigianato Artistico**.

TEMA

Nell'antica Roma otium (otium) e negozio (negotium) erano due realtà antitetiche. Le due parole, di origine latina, hanno la stessa struttura morfologica, la seconda deriva dalla prima: il negotium è la negazione dell'otium, in quanto: nec-otium = non-otio. Rappresentano le più nobili e qualificate attività umane dell'uomo libero, il civis romanus. L'otium è l'attività massima dello spirito: lo studio, la lettura, lo scrivere opere letterarie. Al tempo avrebbero detto: **"L'ozio è il padre della virtù"** (da "vir" = uomo). Infatti **l'otium permetteva l'espressione delle più alte qualità morali**, insieme al prodotto dell'intelletto. **Il negotium è l'attività pratica, il lavoro, al tempo compito della schiavitù**. Le due parole, pur essendosi conservate quasi identiche a sé stesse (otium, negotium), hanno avuto uno scivolamento di significato, che è diventato quasi opposto. Oggi difatti diciamo che "l'ozio è il padre dei vizi".

Partendo dal gioco semantico di queste due parole abbiamo



deciso di proporlo come **tema del 2020 agli artigiani del Friuli Venezia Giulia**, traslitterando il significato in funzione di una esposizione che possa rappresentare le eccellenze dell'Artigianato Artistico di questa regione. **L'Artigiano-Artista** spesso per sopravvivere è costretto a produrre degli oggetti, sempre di altissimo valore estetico ed etnografico, dando importanza però anche alle esigenze del mercato, ossia di quello che può vendere nel suo "negozio".

Ma cosa produrrebbe, se fosse slegato dalle esigenze di introito economico legato alla vendita? Quale sarebbe la sua espressione artistica, il frutto della sua opera intellettuale? **La Mostra racconta il doppio animo dell'artigiano moderno**, la sua creatività artistica pura e quello che produce, sempre fatto ad arte, per accontentare i gusti del mercato e per garantire longevità alla sua bottega. Due opere per dare una visione più completa delle singole realtà artigianali, accompagnate da alcune foto ritratto dei nostri artefici al lavoro.


PERIODO E ORARI

La Mostra sarà allestita ad **Aquileia**, all'interno dei prestigiosi spazi di **Palazzo Meizlik**, dal **1 agosto al 27 settembre**. L'inaugurazione sarà il **1° agosto alle 18.00** e la mostra sarà visitabile da **mercoledì a domenica dalle 17 alle 21**.

Per informazioni www.confartigianatoudine.com

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MePA è il mercato virtuale in cui le Amministrazioni ed i potenziali Fornitori si incontrano, negoziano e acquistano contratti di fornitura.



84 MILIONI IN FVG

Nei primi 6 mesi del 2019 il valore degli acquisti delle Amministrazioni del Friuli Venezia Giulia sul MePA è stato di circa 84 milioni di euro.

0432.516775

CONTATTA LO SPORTELLO
PER INFORMAZIONI
E ABILITARE LA TUA IMPRESA